

COMUNE DI CARPI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI DIDASCALICI E INFORMATIVI PER LE ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI CARPI NEL 2019

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il settore A7 del Comune di Carpi affida mediante accordo quadro la fornitura e posa in opera di apparati didascalici e informativi per le attività e le iniziative culturali del Comune nel 2019 per un importo presunto pari a euro 15.935,00 + IVA 22%, per complessivi euro 19.440,70.

La fornitura e posa in opera dei materiali dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e qualitative descritte nel presente Capitolato e nell'Elenco prodotti, che del capitolato forma parte integrante.

ART. 2 - CARATTERISTICHE

Gli apparati richiesti dovranno essere conformi alle indicazioni fornite dall'operatore della Committenza.

La Ditta affidataria si deve impegnare:

- 1) a collaborare con l'incaricato comunale nella composizione definitiva del prodotto,
- 2) a garantire la presenza di un incaricato qualificato presso gli uffici interessati del settore a richiesta o al bisogno, per la messa a punto del lavoro commissionato, per il ritiro degli ordini, per la consegna, per la collaborazione, per il montaggio ecc... .

La composizione del prodotto potrà essere suscettibile di variazioni fino ad un attimo prima della andata in macchina del lavoro stesso. In proposito, la Ditta affidataria si dovrà impegnare a effettuare le relative modifiche senza alcuna maggiorazione della spesa.

In caso di reclami o contestazioni sul lavoro finito, la Ditta dovrà rieseguire il lavoro contestato con la massima urgenza e senza alcun onere aggiuntivo.

La Ditta affidataria pertanto non potrà reclamare alcun diritto di rivalsa nel caso in cui gli ordinativi siano inferiori rispetto alle commesse presunte di cui all'allegato Modulo di Offerta.

La consegna e la posa in opera dei lavori dovrà avvenire a carico della ditta affidataria negli uffici e/o nei luoghi indicati nell'ordine stesso.

La Ditta affidataria è responsabile del corretto comportamento degli autisti e dei montatori durante le operazioni di consegna e montaggio.

Il controllo dell'ordine (qualità e quantitativi) avverrà in fase di consegna con il personale addetto al ritiro.

I lavori commissionati devono essere accompagnati dall'ordinativo inviato via e-mail dal direttore dell'esecuzione responsabile del lavoro stesso.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione comunale di Carpi, attraverso i propri dipendenti all'uopo individuati e comunicati alla Ditta affidataria:

1. individuerà la tipologia di articolo richiesta, all'interno dell'elenco di cui all'allegato d) del presente Capitolato (elenco prodotti);
2. invierà alla Ditta affidataria per e-mail il file liberato per la produzione;
3. indicherà le modalità di montaggio;
4. potrà richiedere, nei casi di particolare urgenza, nel rispetto dei tempi di esecuzione e consegna degli ordini, consegne tassative il giorno stabilito.

I formati e la tipologia di prodotti richiesti, salvo eventuali variazioni che saranno comunque concordate con la ditta affidataria, sono quelli indicati nell'allegato d) elenco prodotti.

Con l'autorizzazione definitiva alla realizzazione dei materiali sarà data indicazione circa il luogo e la tempistica della consegna e del montaggio dei materiali, che avverrà a cura e spese dell'affidatario.

Resta inteso che, qualora vi siano variazioni significative di formati o quantità rispetto agli scaglioni indicati, o tipologia di materiali richiesti e così via, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla richiesta di singoli preventivi di spesa integrativi. I prezzi in tal caso proposti dovranno essere congrui rispetto a quelli del Modulo di Offerta e alla percentuale di ribasso offerta.

Per ogni prodotto realizzato e montato dalla Ditta affidataria verrà verificata la qualità prestando particolare attenzione ad es. a retinature, stampa a registro, colori, taglio a vivo, montaggio a regola d'arte, qualità dei materiali, ecc.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

La fornitura in oggetto trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria verrà affidata tramite RDO aperta a tutti i fornitori mediante richiesta di offerta (RdO) nel MePa con il criterio del minor prezzo, determinato mediante percentuale unica di sconto rispetto ai prezzi unitari degli articoli oggetto dell'appalto, descritti nell'elenco prodotti, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016.

I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni onere (impianti, composizione, consegna, imballo, trasporto, montaggio, ecc.), ad esclusione della sola IVA.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente per l'Amministrazione e di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno preventivamente sottoscrivere l'accettazione delle condizioni di fornitura contenute nel presente capitolato, senza alcuna eccezione.

Preliminarmente alla stipula dell'accordo quadro, la Ditta individuata dovrà indicare uno o più referenti tecnici in grado di supportare l'Amministrazione comunale per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è indicativamente fissata da marzo 2019 a dicembre 2019 compreso. La decorrenza delle previsioni contenute nell'accordo quadro decorrerà dalla data di stipula.

In particolare, esso si riterrà comunque concluso al raggiungimento dell'importo totale assegnato, mentre l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data di stipula dell'accordo quadro in oggetto. L'operatore economico aggiudicatario è comunque impegnato su richiesta dell'Amministrazione, in caso di necessità e nei casi di legge, a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino alla sua nuova assegnazione.

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

È prevista la possibilità di un eventuale rinnovo alle medesime condizioni per la stessa durata del presente Accordo Quadro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di proporre modifiche e integrazioni alle forniture e ai servizi entro i limiti massimi del valore dell'affidamento e nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 - CAUZIONE

In sede di stipula contrattuale la Ditta affidataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d'asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati.

Al termine del rapporto il Comune procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 7 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l'utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell'ordinativo quale risarcimento del danno subito. Si precisa che gli standard qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall'art. 4 del presente Capitolato.

Nel caso di difformità dagli standard qualitativi, si contempla la possibilità per la Ditta di procedere alla ristampa dei materiali secondo gli standard qualitativi contrattuali se in tempi utili a garantirne l'utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che

l'Amministrazione comunale ne abbia ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standard qualitativi.

Qualora la Ditta non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità:

- dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine;
- di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...);
- di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art. 2, secondo capoverso.

Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione presso le sedi delle iniziative organizzate dal Comune, l'Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento del danno subito una penale del 30% del costo quantificato per il servizio.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli apparati.

Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta, in uno dei seguenti modi:

- dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria,
- mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni,
- mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta affidataria, l'Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 3 del Capitolato; qualora la Ditta non adempia, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o all'applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla ditta il relativo inadempimento, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli apparati. Qualora entro 10 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell'Amministrazione, escludano l'imputabilità dell'inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali o risolto il contratto come stabilito.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, l'Amministrazione applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del nuovo Codice dei contratti pubblici.

ART. 8 – ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi:

- Abbandono del servizio da parte della Ditta; nel qual caso l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione versata, per i danni subiti;

- Insorgenza di tre contravvenzioni inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative al servizio (art. 7 del capitolato);
- Accertamento di altre inadempienze o fatti che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, anche se non contemplati nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.

ART. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta con un preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso la Ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente effettuate secondo il corrispettivo contrattuale e rinuncia dall'inizio del rapporto a ogni ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborsi spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

È fatto divieto alla Ditta affidataria di recedere dal contratto.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura per contratto. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo dell'evento a cui gli apparati realizzati si riferiscono (*per es: Festa del Racconto*) e le tipologie, con riferimento al codice alfanumerico indicato nell'Elenco prodotti allegato D) (*per es: 7b*).

Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l'impegno di spesa. Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal d.lgs.n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con la Ditta aggiudicataria.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;

- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi i Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, mentre i contratti attuativi discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità dell'Amministrazione, verranno formalizzati mediante corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d. lgs 50/2016.

ART. 13 - CONTENZIOSO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la materia.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la risoluzione arbitrale.

ART. 14 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committenza.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DISCENDENTI

È vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro e dei contratti discendenti.

Data la particolarità della fornitura oggetto del presente appalto, è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali.

Nel caso di violazione di tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l'Ente, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.